



COMUNE DI PIANORO

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 7.2.1996.

Aggiornato con le modifiche approvate con:

- deliberazione C.C. n. 98 del 21.12.2004;
- deliberazione C.C. n. 80 del 20.12.2006;
- deliberazione C.C. n. 56 del 29.09.2021;
- deliberazione C.C. n. 36 del 09.11.2022.

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - CONSULTE DI RAPPRESENTANZA..... | 3 |
| ART. 1 - ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI RAPPRESENTANZA..... | 3 |
| ART. 2 - ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE | 3 |
| ART. 3 - ASSEMBLEE DELLE FORME ASSOCIATIVE; NOMINA DEI CONSULTORI | 3 |
| ART. 4 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSULTORI | 4 |
| ART. 5 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI RAPPRESENTANZA | 4 |
| ART. 6 - RIUNIONI DELLA CONSULTA DI RAPPRESENTANZA | 4 |
| ART. 7 - ATTIVITÀ DELLE CONSULTE DI RAPPRESENTANZA..... | 4 |
| ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE FORME ASSOCIATIVE | 4 |
| ART. 9 - VERBALI DELLE RIUNIONI..... | 5 |
| ART. 10 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI..... | 5 |
| TITOLO II - TAVOLO DEI GIOVANI | 5 |
| ART. 11 - ISTITUZIONE DEL TAVOLO DEI GIOVANI | 5 |
| ART. 12 - COSTITUZIONE DEL TAVOLO DEI GIOVANI | 5 |
| ART. 13 - REGOLAMENTAZIONE DEL TAVOLO DEI GIOVANI..... | 5 |
| TITOLO III - CONSULTE DI FRAZIONE..... | 6 |
| ART. 14 - DEFINIZIONE E INDICAZIONE DELLE FRAZIONI | 6 |
| ART. 15 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE | 6 |
| ART. 16 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSULTORI | 6 |
| ART. 17 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE..... | 7 |
| ART. 17BIS – CONFERENZA DEI PRESIDENTI..... | 7 |
| ART. 18 - NORMA DI ATTUAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITÀ DELLA CONSULTA DI FRAZIONE..... | 8 |
| ART. 19 - CONVOCAZIONI..... | 8 |
| ART. 20 - VERBALI DELLE SEDUTE | 8 |
| ART. 21 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI..... | 9 |
| TITOLO IV - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, CONSULTAZIONE POPOLARE, DIFENSORE CIVICO..... | 9 |
| ART. 22 - ISTANZE..... | 9 |
| ART. 23 - PETIZIONI | 9 |
| ART. 24 - PROPOSTE | 9 |
| ART. 25 - CONSULTAZIONE POPOLARE MEDIANTE ASSEMBLEE PUBBLICHE | 9 |
| ART. 26 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - INIZIATIVA E MODALITÀ | 10 |
| ART. 27 - ASSEMBLEE - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE | 10 |
| ART. 28 - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI, SONDAGGIO DI OPINIONE, E MEZZI INFORMATICI E TELEMATICI | 10 |
| ART. 29 - ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARIO, SONDAGGIO DI OPINIONE, MEZZI INFORMATICI E TELEMATICI..... | 11 |
| ART. 30 - EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI | 12 |
| ART. 31 - UTILIZZAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE | 13 |
| ART. 32 - DIFENSORE CIVICO..... | 13 |
| TITOLO V - REFERENDUM CONSULTIVO | 13 |
| ART. 33 - OGGETTO..... | 13 |
| ART. 34 - PROPOSTA DI REFERENDUM..... | 13 |
| ART. 35 - AMMISSIONE DELLA PROPOSTA | 13 |
| ART. 36 - RACCOLTA DELLE FIRME | 14 |
| ART. 37 - VERIFICHE E INDIZIONE..... | 14 |
| ART. 38 - PERIODI DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM | 14 |
| ART. 39 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE | 15 |
| ART. 40 - SEGGI..... | 15 |
| ART. 41 - VOTAZIONE | 15 |
| ART. 42 - SCRUTINIO | 15 |
| ART. 43 - COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE..... | 16 |
| ART. 44 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE..... | 16 |
| ART. 45 - SPESE..... | 16 |



REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I - CONSULTE DI RAPPRESENTANZA

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI RAPPRESENTANZA

Nell'intento di dare concreta attuazione all'art. 7 dello Statuto Comunale ed al principio della partecipazione nella sua articolazione politica (Capo I°, art. 6 e Capo II°, art. 7 del titolo II° dello Statuto) vengono istituite le seguenti Consulte di Rappresentanza:

- A - Consulta delle Attività Produttive, Commerciali, Turistiche e Dei Servizi;
- B - Consulta delle Attività Culturali e Sportive;
- C - Consulta della Sanità, dei Servizi Sociali e del Volontariato sociale;
- D - Consulta della Difesa del Suolo, dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- E - Tavolo dei Giovani.

Oltre a queste ed alle Commissioni previste dalle Leggi o da altri Regolamenti, il Consiglio Comunale può costituire Consulte Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive, ed in generale di esaminare e riferire agli organi elettivi su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del Comune.

La deliberazione di nomina della Consulta Speciale ne fissa preventivamente la durata.

ART. 2 - ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

E' istituito l'Albo delle Libere Forme associative. Ad esso sono iscritte a domanda le Associazioni di cui all'Art. 7, comma quinto, dello Statuto Comunale.

Per le associazioni di promozione sociale vale quanto previsto dalla legge regionale 9 Dicembre 2002 n. 34.

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco. Alla domanda deve essere allegato lo Statuto o l'Atto Costitutivo della Associazione o, qualora non esistano uno Statuto o un Atto Costitutivo redatti in forma scritta, una dichiarazione resa da uno dei promotori con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15, da cui risultino sinteticamente la struttura, i fini, le responsabilità e l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso i terzi.

Nella domanda devono essere indicate le materie di interesse della Forma Associativa.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Affari Generali, approva o rigetta l'iscrizione all'Albo entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione.

Ogni anno la Giunta procederà alla revisione dell'albo mediante cancellazione d'ufficio delle Associazioni che abbiano cessato di svolgere la loro attività nell'ambito del territorio comunale, o non abbiano più i requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'Albo è pubblico, e copia di esso è posta a disposizione dei Cittadini, per la consultazione, presso la Casa Comunale.

ART. 3 - ASSEMBLEE DELLE FORME ASSOCIATIVE; NOMINA DEI CONSULTORI

Il Sindaco, d'intesa con gli Assessori interessati, convoca e presiede le Assemblee delle Forme associative per la costituzione delle Consulte di cui all'Art. 1, distinte per attività e settore, mediante comunicazione inviata alle Associazioni interessate.



Ogni Assemblea indica i Consultori (in numero non inferiore a cinque e non superiore a venti) che formano la rispettiva Consulta come prevista all'Art. 1; ciascuna Associazione non può proporre più di un Candidato.

Membro di diritto è l'Assessore di riferimento.

Tutti i Componenti delle Consulte devono possedere i Diritti Civili.

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, procede alla nomina.

ART. 4 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSULTORI

Il Consultore decade se in qualsiasi momento perde i requisiti per l'eleggibilità, o qualora, senza giustificato motivo comunicato al Presidente in forma scritta, non partecipa a due sedute consecutive della Consulta ovvero a tre sedute in una intera sessione. Le sessioni della Consulta sono quelle previste dallo Statuto per il Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale prende atto della decadenza.

Ogni Consultore può comunicare per iscritto al Sindaco le proprie dimissioni, di cui il Sindaco dà immediata notizia al Consiglio Comunale nella riunione immediatamente successiva alla comunicazione.

Il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione dei Consultori dimissionari o decaduti seguendo i criteri che si sono seguiti per la nomina dei medesimi.

Se si dimettono contemporaneamente oltre la metà dei Consultori, la Consulta decade.

ART. 5 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI RAPPRESENTANZA

I Consultori, indicati dall'Assemblea e nominati dal Consiglio, nella prima riunione indicano il Presidente della Consulta, che sarà successivamente nominato dal Sindaco.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, funge da presidente il Consigliere più anziano di età tra i presenti.

ART. 6 - RIUNIONI DELLA CONSULTA DI RAPPRESENTANZA

Ogni Consulta, su iniziativa del Presidente, potrà riunirsi, senza particolari vincoli di forme, ogni qual volta il Presidente stesso o almeno due componenti ne faranno richiesta.

ART. 7 - ATTIVITÀ DELLE CONSULTE DI RAPPRESENTANZA

Le Consulte potranno formulare proposte e progettare iniziative su temi d'interesse comune nel loro settore, discutere i progetti della Amministrazione Comunale che riguardano i Cittadini esercenti le attività da esse rappresentate, ed esprimerne autonomamente le richieste di intervento e le esigenze prevalenti.

Annualmente il Presidente, o un suo delegato, relazionano al Consiglio Comunale in merito all'operato della Consulta.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE FORME ASSOCIATIVE

Ogni Consulta di Rappresentanza potrà convocare l'Assemblea delle Forme Associative da essa rappresentate, per sottoporre ai Cittadini le proprie proposte ed iniziative e per sollecitare suggerimenti o nuove iniziative nei settori di interesse comune.



Le Consulte sono tenute a convocare le Assemblee suddette almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, nonché ogni qual volta lo richiedano il Sindaco, la Giunta o il Consiglio Comunale.

ART. 9 - VERBALI DELLE RIUNIONI

Di ogni riunione delle Consulte di Rappresentanza e di ogni Assemblea delle Forme Associative verrà tenuto sommario processo verbale, da inserire in apposito libro verbali che verrà conservato dal Presidente o da un Segretario da lui nominato per documentare l'attività di ogni Consulta.

Copia di detti verbali deve essere depositata presso la Sede Comunale.

Detti verbali sono a disposizione del Consiglio Comunale e dei Cittadini che chiedano di consultarli.

ART. 10 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'attività prestata dal Presidente di ogni Consulta e dai Consultori è resa a titolo di gratuito ed onorifico volontariato.

TITOLO II - TAVOLO DEI GIOVANI

ART. 11 - ISTITUZIONE DEL TAVOLO DEI GIOVANI

Nell'intento di dare concreta attuazione all'art. 7 dello Statuto Comunale ed al principio della partecipazione nella sua articolazione politica (Capo I°, art. 6 e Capo II°, art.7 del titolo II° dello Statuto) viene istituito il Tavolo dei Giovani.

Possono farne parte i giovani in età compresa tra i 14 ed i 29 anni, residenti nel comune o che usufruiscono dei Servizi Comunali Possono altresì partecipare su esplicito invito del Sindaco (o suo delegato) realtà (singoli, enti, istituzioni, associazioni, cooperative) che si occupino tra l'altro di tematiche inerenti il mondo giovanile.

Il Sindaco o un suo delegato sono membri di diritto.

ART. 12 - COSTITUZIONE DEL TAVOLO DEI GIOVANI

Il Sindaco o suo delegato convocherà in Assemblea Generale tutti i giovani che rispondono ai requisiti sopra detti. Inoltre, potrà riservarsi di convocare quelle realtà (singoli, enti, istituzioni, associazioni, cooperative) che si occupano tra l'altro di tematiche inerenti il mondo giovanile.

Nel corso di questa Assemblea sarà costituito il Tavolo dei Giovani.

ART. 13 - REGOLAMENTAZIONE DEL TAVOLO DEI GIOVANI

Il Tavolo dei Giovani sarà convocato dal Sindaco (o suo delegato).

Il Tavolo dei Giovani autoregolamenterà i propri lavori.



TITOLO III - CONSULTE DI FRAZIONE

ART. 14 - DEFINIZIONE E INDICAZIONE DELLE FRAZIONI

Al fine di promuovere la partecipazione dei Cittadini, in applicazione dell'art. 12 dello Statuto vengono individuate nel territorio le seguenti Frazioni, nelle quali saranno operative le Consulte di Frazione:

- A - Capoluogo di Pianoro Nuovo
- B - Pianoro Vecchio, Guzzano e Livergnano
- C - Rastignano, Monte Calvo, Sesto e Carteria
- D - Pian di Macina, Musiano e Montelungo
- E - Botteghino di Zocca, Val di Zena e Monte delle Formiche

Le Frazioni comprenderanno il territorio che tradizionalmente gravita attorno ad esse per la propria vita economica, sociale, culturale e produttiva, e che trarrà comunque vantaggio dalla soluzione dei problemi che la consulta individuerà come peculiari della Frazione.

ART. 15 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

La Consulta di Frazione è formata da un massimo di nove Consultori che durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Il Sindaco convoca l'Assemblea dei maggiorenni e residenti, che risiedono nella Frazione mediante:

- A - Manifesti esposti negli Albi Pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai Cittadini, nell'ambito della zona interessata;
- B - Comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
- C - I servizi con i quali il comune dispone l'informazione dei cittadini.

L'Assemblea dei cittadini della frazione indica fino a un massimo di sei Consultori. Il Consiglio Comunale nomina i restanti membri proporzionalmente tra maggioranza e minoranza.

Le Associazioni, di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, che operano nella frazione possono proporre loro candidati, con il massimo di uno per associazione; altri candidati possono proporsi spontaneamente dandone comunicazione in via preliminare al Comune.

L'Assemblea esprime il proprio gradimento sui Candidati sopraddetti, mediante votazione segreta.

Tutti i Componenti delle Consulte devono essere maggiorenni e residenti nella Frazione per la quale viene eletta la Consulta.

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, procede alla nomina avendo cura di salvaguardare la rappresentatività dei gruppi consiliari.

Alla Consulta è riconosciuta la facoltà di prevedere la nomina di invitati permanenti, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART. 16 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSULTORI

Il Consultore decade se in qualsiasi momento perde i requisiti per l'eleggibilità, o qualora, senza giustificato motivo comunicato al Presidente in forma scritta, non partecipa a due sedute consecutive della Consulta ovvero a tre sedute in una intera sessione. Le sessioni della Consulta sono quelle previste dallo Statuto per il Consiglio Comunale.



Il Consiglio Comunale prende atto della decadenza.

Ogni Consultore può comunicare per iscritto al Sindaco le proprie dimissioni di cui il Presidente del Consiglio dà immediata notizia al Consiglio Comunale nella riunione immediatamente successiva alla comunicazione.

Il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione dei Consultori dimissionari o decaduti seguendo i criteri che si sono seguiti per la nomina dei medesimi.

Se si dimettono contemporaneamente oltre la metà dei Consultori, la Consulta decade.

ART. 17 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

Nella prima riunione la Consulta di Frazione nomina nel suo seno, a maggioranza assoluta e con le modalità che riterrà più opportune il proprio Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, funge da presidente il consultore più giovane per età tra i presenti salvo che il Presidente medesimo non individui preventivamente altro soggetto dallo stesso delegato per iscritto.

Il Presidente, senza particolari formalità, organizza e dirige i lavori della Consulta per conseguire i fini e l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 13 dello Statuto.

Il Presidente, ai sensi del 3° comma dell'art. 13 dello Statuto, richiede per iscritto al Presidente del Consiglio l'inserimento all'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio Comunale delle questioni che la Consulta ritenga debbano essere trattate nell'interesse dei residenti e degli operatori economici del suo territorio.

La Conferenza dei Capigruppo esamina la proposta e decide il suo eventuale inserimento all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla ricezione; l'eventuale diniego deve essere motivato, ed il Presidente del Consiglio ne darà comunicazione nel primo Consiglio Comunale utile.

In caso di inserimento all'Ordine del Giorno, il Presidente della Consulta proponente (o un suo delegato) viene formalmente invitato alla seduta di Consiglio per illustrare la proposta; se lo stesso non si presenta l'argomento verrà definitivamente cancellato dall'Ordine del Giorno.

L'inserimento dell'argomento all'Ordine del Giorno è soggetto all'ottenimento dei pareri previsti dall'Art. 49 della Legge 267/2000.

La Giunta attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consultori l'acquisizione, nei termini di legge, di notizie, informazioni e documenti necessari all'attività della Consulta e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione delle questioni che la Consulta ritenga debbano essere sottoposte al Consiglio o alla competente commissione consiliare.

ART. 17BIS - CONFERENZA DEI PRESIDENTI

La Conferenza dei Presidenti è istituita per trattare questioni di interesse di più Consulte di Frazione.

Della Conferenza predetta fanno parte il Presidente del Consiglio e tutti i Presidenti di Consulta.

Il Presidente del Consiglio è competente a convocare e presiedere la Conferenza; la stessa è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due dei Presidenti di Consulta.

I Presidenti di Consulta hanno facoltà di delegare un Consultore della propria Frazione a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.

Alla Conferenza dei Presidenti hanno facoltà di partecipare i componenti della Giunta e del Consiglio comunale.



Spetta alla Conferenza dei Presidenti, per temi comuni, riunire in forma congiunta le Consulte interessate.

ART. 18 - NORMA DI ATTUAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITÀ DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

La Giunta assicura ad ogni Consulta i mezzi nonché la disponibilità dei locali necessari alla sua attività e al suo funzionamento.

Senza particolari formalità il Presidente di ogni consulta segnala alla Giunta le necessità della consulta da lui presieduta, e la stessa vi provvede nei limiti della disponibilità di bilancio e di personale; motivando in ogni caso i provvedimenti assunti al Presidente della Consulta che ne darà comunicazione ai Consultori.

A ciascuna Consulta, ove richiesta, viene messa a disposizione una casella di posta elettronica istituzionale la cui gestione è sotto la responsabilità del rispettivo Presidente.

ART. 19 - CONVOCAZIONI

Le sedute della Consulta sono aperte al pubblico. La discussione deve comunque avvenire nel rispetto della riservatezza dei dati personali e sensibili.

Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, salvo diversa valutazione del Presidente di concerto con i consultori. Il pubblico deve mantenere un contegno corretto e non disturbare il regolare svolgimento della seduta.

La Convocazione della Consulta è disposta tempestivamente, su richiesta del Presidente, almeno 7 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso di Convocazione è contestualmente pubblicato sul Sito istituzionale e sui profili social dell'Ente e inviato ai componenti della Giunta e del Consiglio comunale.

La Giunta assicura, ove espressamente richiesta nella convocazione, la presenza di un suo componente a ciascuna seduta delle Consulte di Frazione, per quanto possibile attenendosi per competenza agli argomenti del relativo ordine del giorno.

Sindaco, Assessori e Consiglieri del Comune partecipano, senza diritto di voto, alle sedute della Consulta di Frazione; essi possono relazionare sulle questioni di propria competenza relativamente ai punti iscritti all'ordine del giorno, fornire risposte alle domande poste e hanno diritto di parola su qualsiasi argomento, previa richiesta al Presidente della Consulta.

Ciascuna Consulta di Frazione convoca almeno una volta all'anno un'Assemblea aperta alla partecipazione del pubblico per sottoporre ai Cittadini le proprie proposte ed iniziative e per sollecitare suggerimenti nei settori di interesse comune.

Le convocazioni di cui al presente articolo possono essere richieste per scritto da un terzo dei Consultori. In tal caso il Presidente è tenuto a provvedere alla relativa convocazione entro un termine di massimo 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 20 - VERBALI DELLE SEDUTE

Di ogni seduta delle Consulte di Frazione verrà tenuto sommario processo verbale, da inserire in apposito libro verbali che verrà conservato dal Presidente, o da un Segretario da lui nominato, per documentare l'attività di ogni Consulta.

Copia dei verbali definitivi viene trasmessa, anche mezzo mail, al protocollo generale dell'ente e pubblicata entro 3 giorni dall'invio nell'apposita sezione del Sito istituzionale del Comune ed inviata tempestivamente ai componenti della Giunta e del Consiglio comunale oltreché ai componenti della Consulta interessata.



ART. 21 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'attività prestata dal Presidente di ogni Consulta e dai Consulitori è resa a titolo di gratuito ed onorifico volontariato.

TITOLO IV - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, CONSULTAZIONE POPOLARE, DIFENSORE CIVICO

ART. 22 - ISTANZE

Le Istanze, di cui al Comma 2 dell'Art. 8 dello Statuto Comunale sono soggette alla procedura sul procedimento amministrativo in attuazione della Legge 241/1990.

Il termine massimo per la risposta al proponente è di giorni 60 dal giorno del ricevimento.

ART. 23 - PETIZIONI

Le Petizioni di cui al Comma 3 dell'Art. 8 dello Statuto Comunale, devono essere sottoscritte da persone aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- A - Elettori del Comune di Pianoro;
- B - Residenti nel Comune di Pianoro aventi almeno 14 anni di età;
- C - Persone che nel Comune di Pianoro svolgono attività lavorativa;
- D - Persone che usufruiscano di servizi comunali.

La sottoscrizione deve contenere i seguenti dati:

- A - Nome e Cognome, residenza, data di nascita ed estremi di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- B - Per i non residenti nel Comune di Pianoro, titolo di interesse ai sensi del comma precedente.

ART. 24 - PROPOSTE

Il primo firmatario della Proposta di cui al Comma 5 dell'Art. 8 dello Statuto può richiedere la collaborazione degli Uffici Comunali competenti solamente per il tramite del Capo Settore, o in sua assenza del Capo Ufficio.

La collaborazione viene prestata compatibilmente alle esigenze di servizio, ed in ogni caso senza recare pregiudizio alle ordinarie richieste dei Cittadini.

ART. 25 - CONSULTAZIONE POPOLARE MEDIANTE ASSEMBLEE PUBBLICHE

La consultazione della popolazione mediante Assemblee Pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi e iniziative in relazione alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi nelle stesse insediate.

In particolare possono costituire oggetto delle Assemblee Pubbliche:

- A - L'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
- B - La realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
- C - La tutela dell'ambiente e la protezione della salute;



- D - Lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- E - Altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

ART. 26 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - INIZIATIVA E MODALITÀ

La convocazione dell'Assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.

L'Organo Comunale che decide la Consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'Assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

- A - Manifesti esposti negli Albi Pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai Cittadini, nell'ambito della zona interessata;
- B - Comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
- C - I servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini.

Alle Assemblee il Presidente del Consiglio invita il presidente della Commissione Consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa, nonché gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche.

Le Assemblee Pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

Alle Assemblee suddette assiste un dipendente comunale (designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Comunale) che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

Le conclusioni dell'Assemblea sono espresse con un documento che dà conto del numero dei partecipanti e che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.

Il Presidente provvede a trasmetterne copia all'Organo che ha promossa la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'Organo che ha promosso l'Assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

ART. 27 - ASSEMBLEE - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle Assemblee è aperta a tutti i Cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'Assemblea.

ART. 28 - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI, SONDAGGIO DI OPINIONE, E MEZZI INFORMATICI E TELEMATICI.

Il Consiglio Comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio utili ad indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.



Le linee generali della Consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal Responsabile del Servizio.

La consultazione può essere effettuata nei confronti:

- A - Di particolari fasce di Cittadini, individuati in base alla classe di età, e/o all'attività effettuata ed alla condizione lavorativa, e/o all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa persegue;
- B - Di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli Elettori oppure dei Cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone ed ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

ART. 29 - ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARIO, SONDAGGIO DI OPINIONE, MEZZI INFORMATICI E TELEMATICI

La Consultazione deve essere promossa secondo i dettami dell'art. 9, secondo comma, dello Statuto Comunale.

La sottoscrizione, raccolta dai promotori ai fini del comma precedente, deve contenere i seguenti dati:

Nome e Cognome, residenza, data di nascita ed estremi di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.

Il Consiglio Comunale, con delibera presa unitamente a quella che istituisce la Consultazione Popolare, costituisce la Commissione Speciale preposta ad organizzarla.

La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei Cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della Consultazione.

La Commissione è così composta:

- A - Il Sindaco o un suo delegato, che la presiede;
- B - Il Presidente della Commissione Consiliare competente per l'oggetto della Consultazione;
- C - Un Consigliere Comunale nominato dai gruppi di Minoranza se il Presidente di cui al comma b) appartiene alla Maggioranza, o viceversa;
- D - Il Segretario Generale;
- E - Il Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.
- F - Un esperto in materia, ove la complessità del quesito lo richieda.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'Unità Operativa preposta dal Segretario Generale all'organizzazione della consultazione.

La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:

- A - I contenuti sostanziali del questionario;
- B - La delimitazione precisa delle fasce di Cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

La Commissione:

- A - Approva il testo definitivo del questionario;
- B - Presenzia all'estrazione del campione;



- C - Sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Generale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- D - Sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

La Commissione promuove e realizza, attraverso gli Uffici Comunali, la tempestiva informazione dei Cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste al terzo comma dell'art. 23.

ART. 30 - EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

L'Unità Operativa Comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

- A - Alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche e classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione.
Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicando la consultazione popolare, e vi sarà inoltre precisato, ai fini di assicurare 1a libera espressione dei Cittadini, che sul medesimo e sulla busta nella quale lo stesso verrà restituito non dovranno essere apposti nomi, indirizzi, firme od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- B - Alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
- C - Alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del Personale Comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti.
- D - Alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
- E - Alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;
- F - All'invio dei risultati della Consultazione alla Commissione Speciale di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;
- G - Alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Le norme sopra stabilite si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di consultazione previste da questo articolo (sondaggi di opinione, mezzi informatici e telematici).

ART. 31 - UTILIZZAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE

La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della Consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.



Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai Cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti al terzo comma dell'art. 23.

L'utilizzazione dei risultati della Consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, alle valutazioni del Consiglio Comunale.

ART. 32 - DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico è costituito in forma associata con altri Enti locali territoriali mediante apposita Convenzione nella quale verranno stabiliti i requisiti soggettivi.

La Convenzione stabilisce la durata dell'incarico, che può essere rinnovato.

Il Difensore Civico deve essere nominato fra i Cittadini aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

E' incompatibile alla carica di Difensore Civico chi:

- A- Riveste Cariche Pubbliche Amministrative Elettive;
- B- Esercita Professioni Liberali nell'ambito del territorio Comunale oggetto della Convenzione;
- C- E' dipendente di Amministrazioni Pubbliche operanti nell'ambito del territorio interessato dalla Convenzione.

TITOLO V – REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 33 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del referendum consultivo in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 dello statuto comunale.

ART. 34 - PROPOSTA DI REFERENDUM

1. Chi richiede il referendum presenta al sindaco la proposta da sottoporre a votazione, redatta in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole comprensione alla generalità dei cittadini.

2. Nel caso di iniziativa popolare la proposta riporta il nome, il cognome, la data, il luogo nascita e la sottoscrizione di almeno 100 proponenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pianoro. Nel caso di iniziativa consiliare la proposta riporta il nome, il cognome e la firma dei consiglieri proponenti.

3. La proposta indica il nome della persona delegata a tenere i rapporti con il Comune durante l'intero procedimento di ammissione e svolgimento del referendum, in seguito indicato come delegato.

ART. 35 - AMMISSIONE DELLA PROPOSTA

1. Una commissione costituita dal difensore civico comunale, dal segretario comunale e da un altro componente di nomina consiliare verifica la regolarità e l'ammissibilità della proposta referendaria.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei componenti, nomina entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum il membro di sua spettanza.

3. Il sindaco trasmette la proposta di referendum entro dieci giorni dalla nomina alla commissione, che si pronuncia entro trenta giorni a maggioranza. La decisione e le sue



motivazioni sono riportate in un verbale da pubblicare all'Albo Pretorio comunale e notificare al sindaco ed al delegato entro dieci giorni, che costituisce provvedimento definitivo

4. La commissione invita alle sue sedute il delegato, che ha diritto di far riportare nel verbale le proprie osservazioni.

5. Qualora la commissione riscontri irregolarità sanabili nella proposta e nella prescritta documentazione assegna un termine per provvedere.

ART. 36 - RACCOLTA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme avviene su fogli in carta libera con l'intestazione "RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM COMUNALE", che riportano il testo completo della proposta ammessa e la vidimazione dell'ufficio elettorale del Comune.

La firma è apposta accanto alla indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita ed estremi del documento di identità del sottoscrittore.

2. La raccolta può iniziare dopo la vidimazione dei fogli e deve terminare entro 60 giorni dalla data di vidimazione.

3. L'autenticazione delle sottoscrizioni avviene con le modalità previste per la raccolta di firme relativa ai referendum nazionali.

ART. 37 - VERIFICHE E INDIZIONE

1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli recanti le firme autenticate, deve essere presentata entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato per la raccolta all'ufficio elettorale del Comune per la verifica e l'attestazione, anche collettiva, dell'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali. Per il calcolo del numero minimo di richiedenti si assumono i dati dell'ultima revisione delle liste elettorali.

2. La richiesta viene poi trasmessa al sindaco che, se il numero dei sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali raggiunge quello minimo previsto dallo statuto, indice con propria ordinanza il referendum. In caso contrario, sempre con propria ordinanza, respinge la richiesta.

3. Il sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e negli altri spazi riservati alle comunicazioni istituzionali almeno trenta giorni prima della data di svolgimento. Negli avvisi è riportato il testo del quesito sottoposto a referendum e sono indicati il giorno e l'orario della votazione.

4. L'avviso del referendum è inoltre pubblicato sul sito Internet del Comune e sul notiziario comunale. I promotori, dopo la pubblicazione dell'avviso di cui sopra, possono ricorrere ad affissioni ed altre forme pubblicitarie per la propaganda.

ART. 38 - PERIODI DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Il referendum si tiene in una domenica nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Ottobre o Novembre, ma non può aver luogo in concomitanza con elezioni comunali o provinciali.

2. Non può svolgersi nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale e nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo consiglio comunale.

ART. 39 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Possono partecipare al referendum tutte le persone residenti nel Comune alla data di indizione che abbiano compiuto il 16° anno di età il giorno fissato per la consultazione, recandosi al seggio muniti di documento di identità.



2. Ai fini della votazione il territorio comunale viene suddiviso in sezioni con riferimento alle sedi delle Consulte di Frazione. L'ufficio elettorale comunale compila appositi elenchi sezionali degli aventi diritto al voto, che verranno approvati dalla Commissione Elettorale Comunale entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per le votazioni.
3. Con apposite comunicazioni anche in forma collettiva verranno indicate le sezioni presso cui gli aventi diritto potranno esprimere il voto.

ART. 40 - SEGGI

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito almeno un seggio composto da un presidente e almeno due scrutatori, dei quali uno svolge le funzioni di segretario.
2. Per la loro nomina e per la determinazione dei compensi si applicano le regole e le procedure osservate in occasione delle consultazioni referendarie (DPR n. 352/1970). Alle operazioni di voto in ciascuna sezione può assistere una persona designata dal delegato.

ART. 41 - VOTAZIONE

1. Le operazioni di voto iniziano alle 8 e terminano alle 20 dello stesso giorno. I locali vengono allestiti come in occasione di altre elezioni con cabine per il voto ed un'urna per raccogliere le schede.
2. L'espressione del voto da parte delle persone disabili o non autosufficienti viene agevolato secondo le indicazioni del presidente del seggio, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto.
3. Il presidente o un componente del seggio dallo stesso delegato provvede a ritirare dall'ufficio elettorale le schede, una copia dell'elenco sezionale degli aventi diritto al voto ed il manifesto di indizione del referendum, che verrà esposto nei locali del seggio, oltre all'altro materiale necessario per la votazione. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita mezz'ora prima dell'inizio della votazione.
4. Le schede per il referendum riportano la dicitura "Referendum consultivo comunale" ed il testo della proposta, cui si risponde con un SI' o con un NO. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
5. Un componente del seggio designato dal presidente annota l'avvenuta espressione del voto sull'elenco sezionale mediante apposizione della propria firma o sigla a fianco del nome del votante.

ART. 42 - SCRUTINIO

1. Lo scrutinio inizia immediatamente dopo la chiusura delle urne e prosegue fino al compimento.
 2. Il segretario di sezione, al termine delle operazioni di voto, riporta in una tabella il numero dei votanti e l'esito dello scrutinio, segnalando eventuali fatti o circostanze particolari, quali ad esempio contestazioni sui voti. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti dell'ufficio di sezione. Concluse le operazioni tutto il materiale viene riconsegnato all'ufficio elettorale del Comune dal presidente o componente del seggio dallo stesso delegato.
 3. Per le operazioni di voto e di scrutinio, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute e richiamate nel D.P.R. n. 352/1970.
-

**ART. 43 - COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE**

1. L'ufficio elettorale comunale cura tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del referendum.
2. Il giorno successivo alle operazioni di voto, in pubblica adunanza, procede all'accertamento del numero complessivo dei votanti e dei voti validamente espressi, al riesame e alle decisioni in merito ad eventuali voti contestati e provvisoriamente non assegnati, alla verifica, se necessaria, dei verbali delle votazioni delle sezioni cui si riferiscono i reclami, provvedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati; delle operazioni viene redatto verbale. La proclamazione dei risultati definitivi del referendum viene effettuata mediante determinazione del responsabile dell'ufficio elettorale.
3. Tale determinazione costituisce provvedimento amministrativo definitivo, avverso cui può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.
4. La determinazione di proclamazione dei risultati viene immediatamente affissa all'albo pretorio comunale; dell'esito del referendum viene data comunicazione negli spazi riservati alle comunicazioni istituzionali, sul sito Internet del Comune e sul notiziario comunale.
5. Scaduti i termini per eventuali ricorsi le schede e la documentazione relativa al referendum possono essere eliminate. In ogni caso devono essere conservati in archivio i verbali dell'ufficio elettorale comunale di cui sopra.

ART. 44 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati, si pronuncia col voto in ordine all'oggetto del referendum.
2. Il delegato ha diritto di intervenire nel dibattito consiliare per esporre le considerazioni dei promotori del referendum.

ART. 45 - SPESE

1. Le spese per lo svolgimento del referendum, comprese quelle per la stampa delle schede e dei manifesti, per il materiale necessari e per i compensi dei componenti delle sezioni elettorali e del personale che presta servizi ausiliari, fanno carico al Comune.
 2. Ai relativi oneri si provvede con stanziamenti da impegnare all'atto dell'indizione.
-